



SENT. 249/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI

APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **62434** del registro di segreteria proposto dal sig.

MARUCCIO VINCENZO, nato a Vibo Valentia (VV) il 18 agosto 1978,

rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Sturdà presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n.25

contro

Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale

p.t. e Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

in persona del Procuratore regionale p.t.

per la revocazione della sentenza di questa Sezione II giurisdizionale di

appello n.168, depositata in data 27 maggio 2019.

Esaminati il ricorso per revocazione e tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, la Presidente relatrice, l'avv. Sturdà per il ricorrente e il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Antongiulio Martina.

FATTO

Con la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione, ritualmente instauratosi (depositato in data 2 settembre 2025, notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data 13 ottobre 2025 e poi depositato, con la prova delle eseguite notificazioni, in data 4 novembre 2025), questa Sezione ha respinto l'appello proposto dal sig. Maruccio avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n.129/2017, pubblicata il 31 maggio 2017, con cui veniva condannato, in qualità di consigliere regionale- (capogruppo -) al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.044.642,50, oltre accessori, in favore della Regione Lazio, a titolo di risarcimento del danno erariale causato dall'illegittimo utilizzo dei fondi erogati al Gruppo consiliare Italia dei Valori – Lista Di Pietro, ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. 15 marzo 1973, n. 3 e 18 maggio 1998, n. 14. Si trattava di somme di denaro oggetto di illecita appropriazione da parte del Maruccio, mediante bonifici da costui disposti sui propri conti personali a valere su conti correnti intestati al Gruppo consiliare presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Credito Artigiano e Banca Intesa San Paolo, nonché mediante prelevamenti in contanti da lui operati sugli stessi conti.

Con l'odierno ricorso per revocazione, il sig. Maruccio, col patrocinio dell'avv. Raffaella Sturdà, ha impugnato la sentenza, evidenziando anzitutto, in punto di fatto, che il Collegio di prime cure ha quantificato il presunto danno

erariale oggetto di condanna sulla base dei seguenti elementi:

-notizie giornalistiche;

-informativa della Guardia di finanza -nota n.137110/12 del 27 settembre 2012;

-ordinanza del GIP del 12 novembre 2012 di applicazione della misura della custodia cautelare della custodia in carcere, ex artt.272 e segg. c.p.p., (procedimento penale n.47609/2012).

Senonchè rappresenta che, successivamente al deposito della sentenza di questa Sezione di appello n.168/2019, nel corso del procedimento penale di primo grado n.47355/2012, la Guardia di Finanza, con nota n.135182 del 6 novembre 2019 ha effettuato un riconteggio degli importi inizialmente quantificati nel 2012, con conseguente riformulazione, in data 21 luglio 2021, da parte del p.m. dell'imputazione di cui al capo B (peculato continuato-artt.81, comma 2, e 314 c.p.).Il giudizio penale si è concluso con la sentenza n.125, depositata in data 23 marzo 2023, con cui il Maruccio è stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo B, condanna confermata in appello con la sentenza n.10295/2024, depositata in data 17 dicembre 2024, che ha anche confermato la confisca del profitto del reato, quantificato in complessivi euro 515.380 (di cui euro 390.990 oggetto di bonifici bancari ed euro 124.390 oggetto di prelievi in contanti).La Corte di cassazione, con la sentenza n.27423 depositata in data 25 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza penale di appello, formandosi quindi il giudicato penale.

Il sig. Maruccio ha formulato i seguenti motivi di revocazione:

“Errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa ex art.202,

comma 1, lett.d), c.g.c.”

Contesta che la sentenza impugnata è stata emessa sulla base della informativa della Guardia di Finanza del 27 settembre 2012, successivamente superata dalla nota della Guardia di Finanza del 6 novembre 2019, peraltro basata sugli stessi estratti-conto bancari posti a fondamento delle precedenti indagini del 2012, nonché sulla ordinanza del Gip di custodia cautelare del 12 novembre 2012, superata dalla sentenza penale, passata ormai in giudicato.

Pertanto, sostiene che “ *la sentenza penale passata in giudicato fondata sugli approfondimenti della G.d.F. è documento DECISIVO su fatti già allegati in sede contabile e dalla stessa risultano fatti che, qualora il giudice avesse potuto prenderli in considerazione, la pronuncia sarebbe stata sicuramente in senso diverso*” (pag.14 ricorso).Il sig. Maruccio rileva che non è stato possibile produrre nel giudizio contabile il predetto documento per cause non imputabili a sé medesimo, bensì per forza maggiore (formazione successiva) e/o per fatto dell’avversario (rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio).

Sostiene che, essendo pacifico che vi sia una completa identità e totale sovrapposizione dei fatti materiali posti a fondamento dell’azione penale e dell’azione contabile, non vi sono elementi che possano condurre ad un’affermazione di responsabilità erariale per un importo superiore a quello penalmente accertato (richiama sul punto la sentenza della Sezione I appello n.12 del 7 febbraio 2025).

In via “concorrente o alternativa”, il sig. Maruccio ha invocato anche il motivo di revocazione di cui all’art.202, comma 1, lettera f), c.g.c. rilevando che ai fini della condanna contabile i fatti che sono stati considerati costitutivi della responsabilità erariale non sono corretti e veridici, in funzione della

sopravvenuta sentenza penale di riduzione del *quantum* da peculato; pertanto

il giudice di appello ha supposto l'esistenza di un danno erariale di euro

1.044.642,50 sulla base di una errata ricostruzione delle movimentazioni in

entrata ed in uscita dei conti correnti bancari compiuta dalla Guardia di

Finanza nel 2012.

In via ulteriormente "concorrente e/o alternativa", il sig. Maruccio ha invocato

altresì l'ipotesi di cui alla lett.g) del comma 1 dell'art.202 c.g.c. ovvero quella

del contrasto tra giudicati, per il principio del *ne bis in idem*, considerata

l'efficacia di giudicato che la sentenza penale di condanna spiega anche nel

giudizio amministrativo, essendoci, ribadisce, perfetta sovrapposizione tra i

fatti a rilevanza penale e quelli a rilevanza contabile.

In conclusione, il sig. Maruccio ha chiesto: in via rescindente, di revocare la

sentenza di questa Sezione II di appello n.168/2019 nella parte in cui ne ha

disposto la condanna al pagamento della somma di euro 1.044.642,50; in via

rescissoria, di riquantificare il danno risarcibile nella minore misura di euro

515.380,00, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

La Procura generale ha depositato in data 12 novembre 2025 le conclusioni

eccependo l'inammissibilità del ricorso, sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, con riferimento all'ipotesi di cui alla lett.d) dell'art.202,

comma 1, c.g.c., rileva che i documenti invocati a preteso fondamento della

stessa, ed in particolare, la nota della Guardia di Finanza del 6 novembre

2019, la modifica del capo di imputazione del 21 luglio 2021 del p.m. penale,

le sentenze penali di primo grado (n. 125/2023 del Tribunale di Roma) e

d'appello (n. 10295 /2024 della Corte d'appello di Roma) sono tutti successivi

alla pronuncia della sentenza impugnata. Invece, secondo la pacifica

giurisprudenza (*ex multis*, cita Cass. Sez. 3 n. 3362/2015, Cass. Sez. 6 - L, n.

20587/2015, Cass. Sez. 5, n. 3591/2017, Cass. Sez. 3, n. 28126/2023), il

documento deve essere preesistente ma rinvenuto dopo la decisione, per causa

di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Sotto un ulteriore profilo, ai sensi dell'art. 203, comma 2, c.g.c. *“il ricorso,*

oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione

dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità” ovvero, secondo

quanto previsto dall'art. 398, comma 2, c.p.c. *“deve indicare, a pena di*

inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla

dimostrazione dei fatti” di cui al n. 3 dell'art. 395, c.p.c. tra cui quella *“del*

giorno.... del recupero dei documenti”. La Procura generale sostiene che

invece il sig. Maruccio, lungi da provare, non ha nemmeno specificato quando

sarebbe venuto a conoscenza dei documenti allegati a preteso fondamento

dell'impugnazione proposta.

Ancora, secondo la Procura generale, difetta l'indefettibile carattere di

decisività del documento nuovo, in quanto il prospetto trasmesso con la nota

del 6 novembre 2019 concernente soltanto i prelevamenti di contanti dai conti

correnti intestati al Gruppo IDV e versati sui conti correnti bancari

ric conducibili al Maruccio; inoltre il riformulato capo di imputazione penale B

concerne solo i bonifici sui conti correnti accessi presso Cariparma e Credito

Artigiano, mentre ne sono estranei quelli disposti sul conto acceso presso

Banca Intesa San Paolo.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi del ricorso per revocazione, proposti

in via “concorrente e/o alternativa” , ai sensi delle lett. f) e g), dell'art.202,

comma 1, c.g.c., vertendosi in ipotesi di impugnazione per revocazione

ordinaria proposta avverso sentenza passata in giudicato a distanza di oltre sei anni dalla relativa pronuncia, la Procura generale eccepisce *in primis* la tardività con cui è stato proposto, stante l'ampio decorso del termine lungo per impugnare.

In ogni caso, la Procura generale rileva che non sussiste alcun errore di fatto da cui sarebbe inficiata la sentenza, (lett. f), in quanto, in questo caso, il preteso errore deriverebbe da un contrasto fra gli atti e documenti di causa (relazioni della Guardia di Finanza con i relativi allegati, ordinanza cautelare etc.), e gli atti e documenti formati successivamente alla pronuncia impugnata.

Con riferimento all'invocata lett. g), la Procura generale osserva anzitutto che costituisce strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente (cita Cass.civ. Sez. 3, n. 8114/2020) mentre, nella specie, l'invocata pronuncia penale è successiva alla sentenza impugnata per revocazione. Inoltre, riveste efficacia assorbente il rilievo che nel nostro ordinamento nessuna norma annette rilievo ad un eventuale contrasto tra il giudicato civile (amministrativo o contabile) ed il giudicato penale, con la conseguenza che i due giudicati esplicano la loro efficacia nell'ambito dei rispettivi ordinamenti (cita Cass. civ. Sez. I, n. 17342/2002). In ogni caso, la responsabilità amministrativa oggetto dell'impugnata pronuncia del giudice contabile ha un oggetto più ampio dell'imputazione penale e, pertanto, dell'invocato giudicato penale, comprendendo anche i bonifici disposti dal sig. Maruccio sul conto, intestato al Gruppo consiliare, acceso su Banca Intesa San Paolo ed i prelevamenti in contanti dai conti del Gruppo consiliare e non oggetto di contestuale riversamento nei conti di quest'ultimo, gli uni e gli altri

estranei alla contestazione penale.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto che l'impugnazione per revocazione in epigrafe venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 31, comma 4, c.g.c.

Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l'avv. Sturdà, in via preliminare, ha evidenziato come l'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 202 c.g.c. sia stata oggetto di una recente pronuncia della prima sezione d'appello (sentenza n. 12/2025) che, sebbene riguardante un'assoluzione, può essere mutuata nel presente giudizio. Ha sottolineato che, affinché vi sia un'autonoma valutazione da parte del giudice contabile rispetto a quello penale, vi deve essere una diversità dei fatti contestati in sede contabile rispetto a quelli contestati in sede penale; nella fattispecie, quanto all'apparente diversità dei fatti sostenuta dalla Procura, ha puntualizzato come la sentenza penale di condanna abbia formulato le sue conclusioni non solo sulla base dell'accertamento della Guardia di Finanza del 2012 - che aveva dato luogo al capo d'imputazione di cui all'ordinanza cautelare - ma anche degli approfondimenti fatti dalla stessa Guardia di Finanza nel 2019 che sono approdati a una modifica del capo d'imputazione e, quindi, a una rideterminazione del *quantum* oggetto di effettiva appropriazione indebita. D'altra parte, ha sottolineato che la stessa Guardia di Finanza, nell'informativa del 2012, aveva evidenziato che si trattava di accertamenti svolti nell'immediatezza del fatto di reato e che era assolutamente indispensabile continuare ad approfondire l'esame della documentazione bancaria al fine di

poter quantificare compiutamente gli importi dei flussi finanziari, in parte già emersi, per contestualizzare al meglio le ipotesi investigative. Quanto all'indicazione del requirente, secondo cui l'informativa del 2012 avrebbe carattere più ampio poiché prenderebbe in considerazione le movimentazioni dal conto del gruppo consiliare acceso su Intesa Sanpaolo - che, invece, non prenderebbe in considerazione l'informativa del 2019 - ha precisato come vi sia un evidente errore rilevabile attraverso la semplice lettura della stessa informativa del 2012 in quanto i conti del gruppo consiliare erano solo due (Credito Artigiano e Cariparma), mentre su Intesa Sanpaolo era acceso un conto personale del Maruccio. Ha insistito quindi sull'ammissibilità della revocazione in quanto l'azione contabile è pedissequamente riproduttiva dei fatti contestati in sede penale, sicché non vi è autonomia ma piena coincidenza tra fatto penale e fatto contabile. Il P.M. nel confermare tutti i profili di inammissibilità del ricorso illustrati nelle conclusioni scritte, ha sottolineato come la relazione della Guardia di Finanza del 2012, nell'esaminare specificamente le operazioni effettuate dal Maruccio sul rapporto intrattenuto dal Gruppo Italia dei Valori con la Banca Intesa, abbia evidenziato come vi fossero sia disposizioni di bonifico a suo favore sia prelevamenti effettuati in contanti.

Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi.

In primo luogo, va rilevato che la sua proposizione è intervenuta in violazione dei termini perentori previsti dall'art.178 c.g.c. con riferimento alle ipotesi,

invocate in via “concorrente o alternativa” , di cui all’art.202, comma 1, lett.f) e lett.g) c.g.c. (c.d. revocazione “ordinaria”) in quanto, non essendovi prova della notificazione della sentenza di primo grado, si deve applicare il termine prescrizione c.d. ”lungo” (un anno dalla pubblicazione) previsto dal quarto comma, ampiamente spirato.

In ogni caso, volendo comunque affrontare nel merito i motivi del ricorso, con riferimento anzitutto all’invocata lettera d), per consolidata giurisprudenza, essa presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di uno o più documenti decisivi ad essa preesistenti, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore ovvero per fatto dell’avversario, non potendo conseguentemente trovare spazio nell’ipotesi, come quella all’esame, di documento formatosi dopo la pubblicazione della decisione (*ex multis*, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app. n.219/2025, n.166/2025, n. 92/2024, n.29/2023, n.148/2022; Sez. III app. n.125/2023; Cass. Sez.V n.26709/2024). E invero, la circostanza - cui fa espresso riferimento l’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. (al pari dell’omologa previsione recata dall’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.) - del rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi, ne presuppone la preesistenza alla sentenza revocanda, come reso chiaro dal chiaro tenore letterale (“*rinvenire*”).D’altro canto anche l’impedimento alla produzione tempestiva, individuato dal legislatore nella “*causa di forza maggiore*” o nel “*fatto dell'avversario*”, richiede ovviamente che il documento (o i documenti) sia venuto ad esistenza prima della decisione impugnata (così, Cass. civ. Sez.III n. 3362/2015).

A ciò aggiungasi inoltre, a soli ed esclusivi fini di completezza, che in ogni caso difetterebbe anche il connotato di “decisività” del predetto documento

invocato a sostegno della revocazione. Per documento decisivo deve intendersi quello astrattamente idoneo, se fosse stato acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Corte conti Sez. II app. n.219/2025; Cass.civ. Sez. V, n.29122/2023).Nella fattispecie il documento nuovo che ha dato luogo ad una riformulazione del capo di imputazione penale per peculato (capo B), come si evince dalla lettura dello stesso, contiene un conteggio delle sole somme che sono state prelevate in contanti dai conti correnti intestati al Gruppo consiliare e oggetto di contestuale riversamento sui conti correnti riconducibili al Maruccio.

Quanto detto sopra vale anche, a maggior ragione, con riferimento alla sentenza penale passata in giudicato, che ha condannato il sig. Maruccio (anche) per il reato di peculato; al riguardo si richiama, facendolo proprio, quanto affermato da questa Sezione *“in disparte la dubbia riconducibilità di una sentenza, quale provvedimento a carattere decisorio, al novero dei “documenti” considerati dalla predetta disposizione (ovvero, a rigore, prove documentali precostituite, formate al di fuori del processo), è sufficiente evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, tanto della Corte di cassazione quanto della Corte dei conti, l’ipotesi revocatoria all’esame presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di un documento decisivo ad essa preesistente, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore ovvero per fatto dell’avversario, non potendo conseguentemente trovare spazio nell’ipotesi, come quella all’esame, di atto/documento formato dopo la decisione (in termini, tra le altre, Corte*

conti, Sez. II d'appello, n. 29 del 2023, n. 633 del 2022 e n. 148 del 2022; Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 37 e 15 maggio 2019, n. 105; id., Sez. III d'appello, 21 marzo 2017, n. 128; negli stessi termini, Cass., 30 dicembre 2020, n. 29862; Cass, 20 febbraio 2015, n. 3362; Cass., 7 maggio 2014, n. 9685; Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16402”(sent. n.92/2024).

In via “concorrente o alternativa”, il sig. Maruccio solleva un ulteriore motivo di revocazione, fondato sull’art. 202 comma 1, lett. f) c.g.c. secondo cui è revocabile la sentenza allorquando essa “..è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare..”.

La consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità e contabile ha affermato che l’errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione, sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non

sostanziarsi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di applicazione di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (*ex multis*, tra le più recenti, Cass. civ. Sez. II n.30482/2025, Sez. I n.29018/2025; Cons. di Stato n.8948/2025; Corte conti Sez.II app.n.202/2025, n.163/2025,n.251/2024).

In altri termini, l'errore di fatto deve risultare da atti e documenti già presenti al fascicolo di causa, al momento dell'adozione della decisione revocanda, risolvendosi nella falsa percezione di quanto emerga immediatamente dagli atti sottoposti all'esame del giudicante (Corte conti, Sez. II app., n. 148/2022).

Nella fattispecie è evidente che in nessuna svista è incorso il giudice di appello per non avere tenuto in considerazione fatti risultanti da documenti che non solo non erano stati acquisiti agli atti del giudizio ma che, alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, non erano ancora neanche venuti ad esistenza.

Infine, con riferimento all'ulteriore ipotesi di revocazione, invocata sempre in via "concorrente o alternativa" va anzitutto premesso che una sentenza può essere soggetta a revocazione solo quando il provvedimento revocando sia in contrasto con il giudicato formatosi anteriormente e non successivamente (Corte conti Sez. app. Sicilia, n.11/2023, Sez. II app. n.92/2024, n.219/2025).

Senonché nella fattispecie in esame assume rilievo dirimente rilevare, in considerazione della reciproca autonomia e separatezza tra giudizio penale e giudizio contabile, che ai fini della revocazione è necessario che le decisioni in contrasto siano state pronunciate da giudici appartenenti alla medesima giurisdizione, di talché nessun *ne bis in idem* può sussistere nella fattispecie, trattandosi di plessi giurisdizionali diversi. Come chiarito, con riferimento al

giudizio risarcitorio civile, dalla Corte di cassazione, principio avente efficacia anche con riferimento a quello contabile (Sez. II app.n.92/2024 cit.),

“dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si desume che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. Pertanto, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 c.p.p. nuovo, terzo comma - e cioè se il danneggiato proponga l'azione per il risarcimento dei danni in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado - da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti” (Cass.civ. Sez.III n.15477/2004). Pertanto, *“la possibilità di giudicati contrastanti viene considerata e “risolta” dal sistema solo nell’ambito della medesima giurisdizione”* per cui *“la disciplina della revocazione presuppone ...che le decisioni in contrasto siano state pronunciate da giudici appartenenti alla medesima giurisdizione”* (Cass. Sez. Un. n.15203/2015).

Questa Sezione di appello ha condivisibilmente anche affermato che

“Ammettere la revocazione di una sentenza contabile a seguito di una successiva sentenza penale assolutoria avrebbe, infatti, il significato di riconoscere al successivo giudicato penale una efficacia extrapenale non prevista dal legislatore e in contrasto sia con il principio della reciproca autonomia e separatezza dei giudizi penale e contabile sia con l’espunzione

	15	
	dall'ordinamento del principio della pregiudizialità penale" (Sez. II app. n.219/2025). Peraltro, va anche detto che nella fattispecie il giudicato penale	SENT. 249/2025
	formatosi successivamente è anch'esso di condanna e non di assoluzione,	
	come nel precedente invocato dal ricorrente, di altra sezione di appello, che	
	comunque non si condivide, <i>"in quanto non conforme all'interpretazione</i>	
	<i>restrittiva da riservare in virtù della eccezionalità delle ipotesi di</i>	
	<i>revocazione"</i> (Sez. II app. n.219/2025 cit.).	
	Per quanto concerne poi l'efficacia del giudicato penale di condanna sugli	
	altri giudizi ex art.651 c.p.p., senza entrare nell'interpretazione della norma	
	data dalla giurisprudenza contabile, in particolare in grado di appello, risulta	
	del tutto dirimente rilevare che essa -al più - spiegherebbe efficacia soltanto	
	in pendenza del giudizio contabile, mentre in questo caso si è concluso in	
	epoca di gran lunga antecedente al formarsi del giudicato penale.	
	In conclusione, per tutti i suesposti motivi il ricorso va dichiarato	
	inammissibile.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, ex art.31,	
	comma 1, c.g.c., e sono liquidate nell'importo indicato nel dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,	
	- dichiara inammissibile il ricorso;	
	- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo grado di	
	giudizio che liquida in complessivi euro 160,00	
	(CENTOESSANTA/00).	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025.	

